



Convenzione per il cofinanziamento del progetto denominato Document@Rudiano: il Centro di documentazione locale

tra

il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato per brevità anche CNIPA, con sede in Roma, via Isonzo 21/b, Codice Fiscale n. 97103420580. in persona del Presidente Dott. Livio Zoffoli

e

Il Comune di Rudiano Codice Fiscale n. 00832180178, di seguito denominato per brevità anche “Affidatario”, all'uopo rappresentato da Pietro Vavassori nato a Palazzolo sull'Oglio (Bs) , il 30/06/1965, il quale interviene al presente atto in virtù di rappresentante legale del Comune di Rudiano

PREMESSO CHE

§ con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2002 sono state definite le modalità per il cofinanziamento di progetti finalizzati all'attuazione del Piano di azione e•Government;

§ l'attuazione della seconda fase dell'e-government come esplicitato nel documento “L'e•government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione”, approvato nella seduta della Conferenza Unificata del 26 novembre 2003, prevede una linea di azione per l'avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy);

§ con d.M. del 2 marzo 2004, art. 1, il Ministro per l'innovazione e le

tecnologie ha affidato al CNIPA la competenza dell'attuazione dei progetti previsti dal documento "L'e•government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione", tra i quali rientra "l'avviamento di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale";

§ in data 13 aprile 2004 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 86, il testo dell'avviso per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy);

§ l'Affidatario ha presentato un progetto in risposta all'avviso sopra citato;

§ il Collegio del CNIPA, sulla base della proposta avanzata dalla Commissione di valutazione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2002, art. 3, comma 6, ha approvato i progetti ammessi al cofinanziamento e, tra questi, il progetto Document@Rudiano presentato dall'Affidatario (di seguito denominato "Progetto") ammesso al cofinanziamento per la somma pari a €15000/00 (...../.....);

§ con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 luglio 2005 sono stati destinati i fondi alle amministrazioni coordinatrici dei progetti ammessi al cofinanziamento;

- che in relazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lett. c) dell'avviso, le parti, relativamente alle modalità di erogazione della prima tranche di cofinanziamento, intendono di comune accordo che questa venga erogata successivamente al perfezionamento della presente convenzione e non alla sua registrazione, essendo quest'ultima prevista dalla presente Convenzione solo in caso d'uso;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

Articolo 1

(Premessa)

1. La premessa e gli allegati alla presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione medesima.

Articolo 2

(Oggetto)

1. La Convenzione disciplina i rapporti tra il CNIPA e l’Affidatario per l’attuazione e il cofinanziamento del Progetto che è allegato, in formato elettronico, al presente atto sotto la lettera “A”.

Articolo 3

(Obblighi dell'Affidatario)

1. L’Affidatario si obbliga, insieme con le amministrazioni partecipanti, come individuate nel Progetto, a finanziare la quota parte del Progetto non coperta dal cofinanziamento erogato dal CNIPA.
2. L’Affidatario realizzerà il Progetto nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, dell’articolazione, delle modalità organizzative ed esecutive di svolgimento specificati nel Progetto.
3. L’Affidatario aderirà al sistema di monitoraggio, predisposto dal CNIPA sulla base del piano delle attività presentato dall’Affidatario stesso come previsto dall’Avviso all’art. 10.
4. L’Affidatario si impegna ad uniformare il Progetto agli indirizzi tecnici definiti, a livello nazionale, dal Ministro per l’innovazione e tecnologie e/o dal CNIPA..
5. L’Affidatario si impegna a rendere pubblico che il Progetto stesso è stato realizzato nell’ambito dei progetti di e-government promossi dal Ministro per l’innovazione e le tecnologie e dal CNIPA.

Articolo 4

(Durata)

1. La Convenzione ha durata pari alla durata delle attività per realizzare gli obiettivi del Progetto e comunque non oltre 36 mesi dalla data sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 5

(Referente tecnico)

1. L’Affidatario indica quale referente tecnico del Progetto l’ing. Enrico Iaccarino, STUDIO 3i via Verdellino 46 - 24046 Osio Sotto - BG
2. L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente al CNIPA l’eventuale modifica del referente tecnico.

Articolo 6

(Modalità e tempi di erogazione del cofinanziamento)

1. Per la realizzazione del Progetto, il CNIPA corrisponderà all’Affidatario il cofinanziamento per un importo pari ad Euro 15000, nei seguenti termini e modalità:
 - a. il 30%, pari a €4500, successivamente al perfezionamento della convenzione con il CNIPA ed alla formalizzazione dell’aggregazione come specificato nell’articolo 7, comma 3, lett. c, dell’Avviso;
 - b. il 50%, pari a €7500, ad avvenuta positiva valutazione da parte del CNIPA, attraverso gli Uffici e le strutture di cui si avvale, dello stato di avanzamento lavori delle attività di progetto, sulla base dell’apposito piano presentato dall’Affidatario;
 - c. il 20%, pari a €3000, al termine del progetto, ad avvenuta positiva valutazione e verifica dei risultati da parte del CNIPA, attraverso gli Uffici e le strutture di cui si avvale.
2. I pagamenti di cui sopra avverranno sulla contabilità e secondo le modalità indicate per iscritto dall’Affidatario.

Articolo 7

(Riduzione del cofinanziamento e variazioni del Progetto)

1. Ogni variazione del Progetto dovrà essere preventivamente concordata dall'Affidatario con il CNIPA per iscritto e potrà essere autorizzata solo laddove la soluzione alternativa si presenti coerente sotto il profilo economico e degli obiettivi del progetto.
2. Nel caso di modifiche al progetto non autorizzate, il CNIPA si riserva la facoltà di non erogare in tutto o in parte il cofinanziamento.

Articolo 8

(Diritto di riuso)

1. Fatti salvi i diritti di terzi, l'Affidatario si impegna, e con lui le amministrazioni beneficiarie del finanziamento, nel rispetto dell'art. 25, commi 1 della legge 24 novembre 2000 n. 340 e in conformità con quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dall'Avviso all'art. 11, a rendere disponibili, sulla base di specifici accordi e a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito del Progetto.

Articolo 9

(Esclusione di responsabilità)

1. L'Affidatario prende atto che il CNIPA non assumerà altri oneri oltre l'importo massimo di cofinanziamento definito nella Convenzione per la realizzazione del Progetto. Pertanto, l'Affidatario espressamente dichiara di assumere sin da ora a proprio carico ogni e qualsiasi impegno e/o responsabilità comunque connessi e/o derivanti dalla realizzazione del Progetto.
2. Conseguentemente, l'Affidatario si obbliga sin da ora:
 - a manlevare ed a tenere indenne il CNIPA da ogni e qualsiasi controversia, rivendicazione, perdita nonché da ogni responsabilità per eventuali danni, diretti e indiretti, materiali e immateriali, che il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione o terzi dovessero subire in seguito allo svolgimento delle attività previste dal Progetto e/o alla realizzazione del Progetto medesimo;

- a manlevare ed a tenere indenne il CNIPA anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi a causa od in relazione allo svolgimento delle attività previste dal Progetto e/o alla realizzazione del Progetto medesimo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri e spese conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 10

(Risoluzione della Convenzione)

1. Nel caso in cui l’Affidatario non rispetti i tempi, i termini, le condizioni e le modalità di attuazione del Progetto e/o uno degli obblighi assunti con la Convenzione, il CNIPA si riserva la facoltà di risolvere di diritto la Convenzione stessa secondo quanto previsto dall’articolo 1454 del codice civile, fatto salvo in ogni caso il diritto del CNIPA di ripetere dall’Affidatario tutte le somme erogate a titolo di cofinanziamento del Progetto ed il risarcimento del danno.

Articolo 11

(Clausola compromissoria)

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.
2. In caso di mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di realizzazione del progetto, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali due saranno designati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede a Roma, deciderà con procedimento rituale secondo equità.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della Convenzione

circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

2. Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al trattamento da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione.

3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Con la sottoscrizione della Convenzione, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento, ai diritti di cui all'art. 7 del decreto medesimo ed alle modalità di esercizio di detti diritti.

Articolo 13

(Brevetti , diritti di autore, proprietà intellettuale)

1. Il CNIPA non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario o terzi abbiano usato, per l'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione, dispositivi e/o soluzioni, anche tecniche, di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

2. L'Affidatario si obbliga a tenere indenne il CNIPA da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da qualsiasi persona, fisica o giuridica, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di proprietà intellettuale derivante o che si pretendesse derivante dalla esecuzione delle attività oggetto della Convenzione.

3. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questioni di terzi di cui al precedente comma, di cui sia venuta a conoscenza.

Articolo 14

(Oneri fiscali, spese contrattuali)

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. E' inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

Si allega, ai sensi dell'art. 2, copia dei documenti in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale, comprensivi del piano di progetto ex art. 6, comma 1, lett. b), costituenti il progetto (Allegato A).

Letto, confermato e sottoscritto il,

**Per l'Affidatario
CNIPA**

Livio Zoffoli

**Il Sindaco del Comune di Rudiano
Pietro Vavassori**

Per il

Il Presidente

L'Affidatario dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole della convenzione e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, l'Affidatario dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

ART. 6 (Modalità e tempi di erogazione del cofinanziamento)

ART. 7 (Riduzione del cofinanziamento e variazioni del Progetto)

ART. 9 (Esclusione di responsabilità)

ART. 10 (Risoluzione della convenzione)

ART. 11 (Clausola compromissoria)

ART. 13 (Brevetti , diritti di autore, proprietà intellettuale)

Per l'Affidatario

Il Sindaco del Comune di Rudiano
Pietro Vavassori